



# COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.A.P. 86028 – Torella del Sannio – Via San Giovanni, 10 – Tel. 0874 76204/768904 – Fax 0874 76725  
C.F. 80000130700 – P.I. 00225330703 – e-mail [comune.torelladelsannio@legalmail.it](mailto:comune.torelladelsannio@legalmail.it)

### MODIFICA DI TARIFFE E DIRITTI RELATIVI AI PAGAMENTI PER CONTANTI COMPRENDENTI IMPORTI DI 1 E 2 CENTESIMI DI EURO

Si comunica che, ai sensi dell'art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, gli importi – a debito o a credito – pagati totalmente in contanti sono automaticamente arrotondati al multiplo di 5 centesimi di euro più vicino (per eccesso o per difetto).

Tale arrotondamento è stato esteso dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 5 del .17/01/2018, a tutte le forme di pagamento utilizzate per tali prestazioni, modificando quindi tali importi.

Pertanto i nuovi importi sono i seguenti:

| Tipologia di incasso  | Importo (€) | Importo arrotondato (€) |
|---|-------------|-------------------------|
| Carta d'Identità (cartacea)   | 5,42        | 5,40                    |
| Certificazione anagrafica soggetta all'imposta di bollo                       | 0,52        | 0,50                    |
| Certificazione anagrafica esente dall'imposta di bollo                        | 0,26        | 0,25                    |
| Diritti per fotocopie formato A4  | 0,08        | 0,10                    |
| Diritti per fotocopie formato A3  | 0,15        | 0,15                    |
| Diritti per costo stampati per rilascio certificati anagrafici e stato civile | 0,05        | 0,05                    |

#### Art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.
3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatarî o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.
4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili. 5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.
6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018